



# COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

**DETERMINA N° 84 DEL 25/03/2020**

**AREA TECNICA**

**Area Tecnica**

**Oggetto: EMERGENZA DA COVID-2019 “CORONA VIRUS” – FORNITURA DI N. 200 MASCHERINE - DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS 50/2016. CIG Z462C8693B.**

## **il Responsabile dell'Area**

### **Visti:**

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 107 e 109, relativi alle competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili delle aree/servizi, e l'art. 183 concernente l'assunzione degli impegni di spesa;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- lo Statuto del Comune di Bomporto;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli articoli riguardanti il Responsabile di area/servizio e le sue funzioni;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Bomporto;
- il decreto del 28/02/2020 prot. n. 3285, con il quale il Sindaco ha nominato Responsabile dell'Area Tecnica il funzionario Ing. Pasquale Lo Fiego.

### **Richiamati:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 19.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2020-2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 19.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

**Dato atto che** è in essere una grave emergenza sanitaria a causa della diffusione, sull'intero territorio nazionale, del virus COVID-19

### **Richiamati:**

- l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23/02/2020 del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna per il contenimento della diffusione del Virus Covid-19, che ha introdotto iniziative straordinarie per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nella Regione Emilia-Romagna;
- il DPCM dell'8 marzo 2020 avente ad oggetto: Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;
- il DPCM dell'11 marzo 2020 avente ad oggetto: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il DPCM del 23 marzo 2020 avente ad oggetto: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

Visto inoltre:

- Il materiale informativo reso disponibile sul sito del Ministero della salute in merito alla "Sicurezza dei lavoratori ": dispositivi di protezione individuale" alla pagina web <http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5383&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto> dove si informa che *"Qualora l'attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie."*
- Il materiale informativo reso disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità alla pagina web <https://www.iss.it/procedure-per-richiesta-produzione-mascherine> in merito alla *"Procedure per richiesta produzione mascherine"*

**Ricordato** che tra le misure previste e finalizzate al contenimento della diffusione del virus rientra l'utilizzo delle mascherine quale dispositivo di protezione individuale a quale dispositivo per il contenimento della diffusione del contagio;

**Preso atto**

- che sono state effettuate molteplici ricerche sulle farmacie/ditte del territorio, constatando la penuria e la carenza di forniture relative alle mascherine chirurgiche e con filtro;
- che non è stato a oggi possibile individuare un fornitore per l'acquisizione di dispositivi di protezione delle vie respiratorie dotate di filtro ffp2 o ffp3;
- che non è stato altresì possibile individuare un fornitore per l'acquisizione di dispositivi di protezione delle vie respiratorie del tipo sanitario o chirurgico;

**Dato atto** che la ditta FANNY SRL - Via Nicolò Copernico, 15 - 41015 Nonantola (MO) - P.I./C.F: 02802890364, la quale, producendo ordinariamente capi di abbigliamento, si è straordinariamente riconvertita anche alla produzione di mascherine in cotone lavabili e igienizzabili

**Costatato** che, tramite posta elettronica, la suddetta ditta FANNY SRL si è resa disponibile a fornire in tempi brevissimi le su citate maschere di cotone lavabili e igienizzabili, da utilizzare per il personale in servizio presso il Comune di Bomporto al costo di euro 1,10 cadauna + IVA al 22%

**Preso atto:**

- dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
- dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 modificato dal D. Lgs. 56/2017 al comma 2 dispone che “Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

**Appurato che** l'Art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 2018 ha modificato l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296 del 2006, che ora così dispone: “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione...” e pertanto, per l'affidamento suddetto non è obbligatorio il ricorso al MEPA;

**Ritenuto** idoneo il preventivo di spesa della ditta FANNY SRL di € 1,10 più IVA al 22% per singola mascherina, per totali euro 268,40 (IVA 22% inclusa) per n. 200 mascherine

**Ritenuto** quindi di poter affidare l'acquisto della fornitura di 200 mascherine alla ditta ditta FANNY SRL

**Precisato** che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:

- il contratto ha ad oggetto la fornitura di mascherine per il personale in servizio presso il Comune di Bomporto e per le esigenze del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, come previsto dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per contenere la diffusione del Covid-19;
- il fine che si intende perseguire con il contratto è garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro dei dipendenti comunali;
- la scelta del contraente avverrà tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016;

**Vista** la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in temadi normativa antimafia” con particolare riferimento all'art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e smi;

**Dato atto** che al presente affidamento è stato assegnato il codice Smart CIG: Z462C8693B;

**Dato atto altresì** che si è provveduto a richiedere alla ditta FANNY SRL - Via Nicolò Copernico, 15 - 41015 Nonantola (MO) - P.I./C.F: 02802890364 alla consultazione del DURC - Documento unico di regolarità contributiva, che risulta regolare fino al 25/06/2020;

**Dato atto** che il Responsabile del procedimento dichiara che non sussistono conflitti di interessi, anche solo potenziali, né gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al responsabile del procedimento e/o Responsabile firmatario dell'atto;

**Dato atto che:**

- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/00 e s.m.i.;
- la presente determinazione diviene esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto opportuno provvedere nel merito;

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di affidare alla ditta FANNY SRL - Via Nicolò Copernico, 15 - 41015 Nonantola (MO) - P.I./C.F: 02802890364, per le motivazioni elencate in premessa, la fornitura di mascherine n. 100 mascherine lavabili e igienizzabili per i servizi del Comune di Bomporto per un importo di € 220,00 + IVA 22% per totali € 268,40;
  2. Di impegnare l'importo di € **268,40 Iva inclusa** a favore della ditta FANNY SRL - Via Nicolò Copernico, 15 - 41015 Nonantola (MO) - P.I./C.F: 02802890364 , con imputazione al **capitolo 9321/54/2020 "BENI PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE"** P.d.C. 1.03.01.02.004 del Bilancio di Previsione per l'anno 2020, dove è prevista adeguata disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio 2020;
  3. Di impegnare il soggetto risultato aggiudicatario a rispettare gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 " Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia" s.m.i. così come meglio specificato nella comunicazione di aggiudicazione da restituire sottoscritta per accettazione;
  4. Di precisare che il contratto verrà stipulato, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica;
  5. Di precisare inoltre che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:
    - il contratto ha ad oggetto la fornitura di mascherine per i dipendenti del Comune di Bomporto e per le esigenze del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, come previsto dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per contenere la diffusione del Covid-19;
    - il fine che si intende perseguire con il contratto è garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro dei dipendenti comunali;
- la scelta del contraente avverrà tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016

**il Responsabile dell'Area  
Pasquale Lo Fiego / INFOCERT SPA**

**Sottoscritto digitalmente**